

Regolamento di vigilanza degli studenti.

Premessa

L'obbligo di sorvegliare gli studenti ha carattere relativo, dovendosi articolare in modo più o meno rigoroso a seconda dell'età degli alunni e degli studenti e delle condizioni ambientali in cui essi vengono a trovarsi. È centrale la valutazione di prevenibilità e prevedibilità relativa ai rischi e ai danni che gli studenti possono cagionare a sé o ad altri.

La valutazione di tali indicatori, prevenibilità e prevedibilità, deve risultare dagli atti formali attraverso i quali l'istituzione scolastica organizza la propria attività, il regolamento di istituto, i protocolli operativi, gli atti di organizzazione del lavoro e del personale.

Se ne deduce che non esiste una documentazione universalmente valida e legittima, in quanto tale documentazione va curata sui diversi casi concreti, correlati, inoltre, alla tipologia di scuola e alla sua complessità.

Disposizioni generali

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto al termine delle lezioni scolastiche.

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con i docenti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

I docenti hanno il dovere di vigilare sugli studenti durante tutto l'orario scolastico e in tutti i luoghi e pertinenze della scuola. Il dovere di vigilanza è correlato in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli studenti; avvicinandosi all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza dei docenti, purché non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno. Ciò non fa venir meno il dovere di vigilanza e la correlata responsabilità.

Per gli studenti della scuola secondaria, con l'uscita da scuola, subentra l'obbligo di vigilanza delle famiglie, le cui scelte educative appaiono appropriate. L'uscita autonoma è quindi da ritenere parte del percorso formativo in quanto funzionale al raggiungimento della "autodeterminazione personale (Tar Veneto 72/2022)".

L'ingresso e l'uscita degli studenti vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede/succursale e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi determinati nel PTOF. Tali orari specifici devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico.

Il cancello esterno viene aperto 30 minuti prima dell'inizio della lezione per consentire l'entrata a studenti e docenti ed anche ai genitori quando ricorre il caso. Il cancello e le porte sono richiusi dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere chiusi o vigilati per l'intero orario scolastico.

L'ingresso nell'area di pertinenza della scuola è possibile per gli studenti solo a partire da 20 minuti prima dell'inizio delle lezioni e non è consentito l'accesso all'interno del cortile scolastico in ore diverse da quelle dell'orario scolastico.

Gli studenti muniti di regolare autorizzazione di entrata anticipata (ad es. per esigenze legate al servizio di trasporto effettuato dall'Amministrazione Comunale) devono entrare nell'edificio scolastico e rimanere sotto la sorveglianza del personale preposto.

In caso di tempo particolarmente inclemente o altre particolari situazioni generali (ad es. sciopero accertato dei mezzi di trasporto) a partire dalle ore 7.40 è permesso agli studenti di accedere nell'androne della scuola dove rimangono sotto la sorveglianza del personale preposto.

Al suono della prima campana gli studenti entrano a scuola e raggiungono la propria aula. I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico devono essere organizzati, in modo da evitare assembramenti negli atri e lungo le scale.

Queste stesse disposizioni devono essere rispettate anche per l'eventuale ingresso pomeridiano dagli studenti che rientrano a scuola dopo il pranzo.

Art. 2 La vigilanza degli studenti durante lo svolgimento delle attività didattiche

La vigilanza degli studenti durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio e al collaboratore scolastico preposto al piano.

Art. 3 La vigilanza degli studenti durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento dei docenti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio dei docenti nelle classi dove si verificassero ritardi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli studenti da parte del docente di una classe, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo del docente in servizio nell'ora successiva.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dando, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria del disagio affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Art. 4 La vigilanza degli studenti durante l'intervallo, durante la refezione e la pausa del dopo mensa

L'intervallo, della durata di 15 minuti ed intercorrente tra la fine della 3^a ora e l'inizio della 4^a ora di lezione può svolgersi anche negli spazi esterni della scuola.

Il secondo intervallo, della durata di 10 minuti, dalle 13,15 alle 13,25 può svolgersi anche negli spazi esterni della scuola.

Le classi sono sorvegliate dai docenti in servizio secondo il piano di ripartizione in zone predisposto dal Dirigente per meglio sorvegliare gli studenti.

Spetta ai collaboratori in turno collaborare con i docenti nella vigilanza, secondo le previsioni del protocollo di vigilanza Collaboratori, e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Art. 5 Vigilanza degli studenti durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

Gli studenti devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula ad altra; tali trasferimenti possono essere effettuati anche con la collaborazione del personale ausiliario.

Spetta ai docenti di educazione fisica accompagnare gli studenti dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere effettuati con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato dal Direttore.

Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Art. 6 La vigilanza degli studenti portatori di handicap

La vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente polivalente assegnato dall'Ente Locale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Art. 7 Uscita degli studenti da scuola

I docenti e i collaboratori sono tenuti a collaborare per garantire un'uscita ordinata dai plessi scolastici.

I familiari degli studenti sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità.

Art. 8 La vigilanza degli studenti durante le attività extrascolastiche

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente provvede ad assegnare i docenti nel rapporto di uno ogni quindici studenti salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori.

In caso di partecipazione di uno o più studenti portatori di handicap, viene designato un accompagnatore fino a due studenti disabili su parere vincolante del consiglio di classe.

Art. 9 La vigilanza degli studenti durante l'assemblea di classe/istituto

All'assemblea di classe/istituto possono assistere il dirigente o un suo delegato; i docenti non ne sono obbligati, ma possono parteciparvi quelli che lo desiderino.

Il corretto svolgersi dell'assemblea è assicurato dal dirigente che ha un preciso potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea stessa.

I docenti hanno l'obbligo di rilevare le presenze/assenze degli studenti all'alternarsi delle ore di lezione.

Art. 10 La vigilanza degli studenti durante il tragitto scuola e luogo PCTO

Gli studenti possono raggiungere il luogo dove si svolgono i PCTO autonomamente, previa autorizzazione delle famiglie.